

**Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.**

**Art. 44**

*(Attività della Centrale unica)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 43, la Centrale unica di committenza regionale, nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando contratti quadro per l'acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.

(4)

2. La Centrale unica di committenza regionale svolge nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43 e ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), funzioni di consulenza e supporto nelle fasi di programmazione, di svolgimento delle procedure di appalto, nonché nella successiva fase di esecuzione del contratto.

(5)(6)(14)(15)

3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualità prezzo, anche per perseguire lo scopo di cui all'articolo 43, comma 5, la Centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, sono escluse dall'ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione opera mediante la società in house Insiel SpA, ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), e la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 4, comma 4, lettera a),

della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).

(1)(7)(13)(16)

**4 bis.** La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell' articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014 , convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014 , provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di ARCS, di cui alla legge regionale 27/2018 , o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.

(2)(8)(9)(11)(17)

**4 bis 1.** Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4 bis.

(12)

**4 ter.**

( ABROGATO )

(3)(10)

Note:

**1** Derogata la disciplina del comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 12/2015

**2** Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 33/2015

**3** Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 33/2015

**4** Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016

- 5** Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016
- 6** Parole aggiunte al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016
- 7** Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 44/2017
- 8** Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
- 9** Parole sostituite al comma 4 bis da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
- 10** Comma 4 ter abrogato da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017
- 11** Comma 4 bis sostituito da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 20/2018
- 12** Comma 4 bis .1 aggiunto da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 20/2018
- 13** Comma 4 interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 9/2019
- 14** Comma 2 sostituito da art. 11, comma 3, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
- 15** Parole soppresse al comma 2 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
- 16** Parole sostituite al comma 4 da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
- 17** Parole sostituite al comma 4 bis da art. 79, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021